

numero			Bellinzona
3388	sb	6	25 giugno 2013

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Cancelleria federale  
Sezione dei diritti politici  
Palazzo federale ovest  
3003 Berna

### Procedura di consultazione concernente l'avamprogetto per una revisione parziale della legge federale sui diritti politici

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera dell'8 marzo 2013 della Cancelliera della Confederazione in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro parere, formuliamo le osservazioni seguenti.

(211) Il Consiglio di Stato ha esaminato con attenzione l'avamprogetto e, nel complesso, condivide le proposte presentate.

(212) Non si intravedono difficoltà particolari per l'attuazione delle proposte di modifica della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP). Rileviamo che anche il Cantone Ticino sta elaborando una serie di aggiornamenti del suo diritto elettorale per tenere conto degli sviluppi e per chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi negli ultimi anni.

(213) La densità normativa è, a nostro giudizio, adeguata. Nella legge si potrebbe semmai indicare in modo più generico l'uso del numero AVS a 13 cifre, rinviando all'ordinanza i particolari sull'uso della funzione hash.

(221) Il Consiglio di Stato condivide l'anticipazione del termine di presentazione delle proposte di lista e candidature. Per il nostro Cantone, la modifica rende necessario anticipare di una settimana il termine di deposito rispetto alla situazione attuale; questo pone qualche problema di tipo organizzativo interno ai partiti e movimenti politici, in quanto le elezioni cantonali ticinesi avvengono nel mese di aprile dello stesso anno dei rinnovi dei poteri federali.

Ora le proposte di lista e di candidatura devono essere presentate entro il sett'ultimo lunedì precedente il giorno dell'elezione, vale a dire, a dipendenza di quando cade l'elezione, tra il 31 agosto e il 6 settembre. Nell'ambito dell'indagine in vista della revisione della legge elettorale cantonale, diverse autorità consultate hanno domandato di anticipare il momento del deposito delle proposte. Pertanto, su questo punto, l'avamprogetto concorda con l'impostazione che sembra delinearci anche nel nostro Cantone.

(222) Reputiamo opportuna l'elaborazione di una proposta che faciliti i controlli delle candidature, purché questa non comporti un aggravio eccessivo per le autorità chiamate a esaminare le liste e le candidature.

(223) Condividiamo la rinuncia a esigere l'indicazione della professione dei candidati. Sempre più spesso tali indicazioni necessitano di contattare i candidati per chiarimenti o correzioni. A nostro avviso, si può rinunciare all'indicazione della professione sulle schede. Per contro, nella pubblicazione in forma elettronica delle liste e dei candidati, la professione può essere aggiunta, se indicata con la candidatura.

Proponiamo inoltre di rinunciare all'indicazione della professione per i firmatari delle liste e candidature (circolare del 27 ottobre 2010 del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011, punto n. 546).

(224) Ci rimettiamo alle considerazioni formulate dai Cantoni che applicano il sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio nazionale. Ci limitiamo a rilevare che non ci sembrano giustificate le distinzioni tra i dati da pubblicare secondo l'articolo 32 capoverso 2 e quelli secondo l'articolo 47 capoverso 1<sup>bis</sup>: si tratta, in particolare, della data di nascita e della professione; l'appartenenza partitica potrebbe invece essere resa facoltativa.

(225) Il Consiglio di Stato sostiene la proposta. Chi si è candidato in modo illegittimo deve essere escluso e non può più essere sostituito, se stralciato dopo che le proposte sono stabilite (art. 29 cpv. 4).

(231) Di seguito, presentiamo le nostre osservazioni su alcuni articoli.

#### Art. 13 cpv. 3

Il Consiglio di Stato condivide senza riserve l'introduzione del nuovo articolo 13 capoverso 3 LDP. Respingiamo pertanto le varianti A e B, come anche la versione che combina le due varianti.

#### Art. 21 cpv. 1

Come indicato sopra (n. 221) si condivide l'anticipazione del termine di deposito delle proposte di lista e di candidatura.

#### Art. 22 cpv. 2 lett. e e f

In vari comuni, vi sono più numeri postali di avviamento. Per esempio, il comune di Breggia (costituito nel 2009 in seguito alla fusione di sei comuni) non ha un suo numero postale di avviamento, mentre i sei ex comuni si dividono quattro numeri postali di avviamento. Se per l'indirizzo del singolo candidato vi è comunque un numero postale di avviamento unico a dipendenza della parte del comune in cui risiede, per il luogo di origine (nuovo comune) non vi è necessariamente un numero unico da abbinare. Per evitare problemi nella determinazione del "numero specifico non decrittabile", occorre tenere conto di quanto esposto.

#### Art. 22 cpv. 3

Condividiamo il principio. La dichiarazione del candidato con cui "autorizza il Cantone a richiedere un numero specifico ..." deve essere considerata sottintesa con la dichiarazione di accettazione della proposta. A nostro avviso, non deve infatti essere necessario un richiamo esplicito.

Non ci è chiaro chi e in quale fase della procedura deve fornire, rispettivamente raccogliere, il numero AVS di 13 cifre o chi calcola il numero specifico non decrittabile. Attualmente, l'unica persona di riferimento del Cantone è il rappresentante dei firmatari (e dei candidati) ai sensi dell'articolo 25 LDP. Il rappresentante è responsabile della trasmissione di tutti gli atti e delle indicazioni concernenti liste e candidature. Tuttavia, per motivi – comprensibili e condivisibili –

legati alla protezione dei dati, il numero AVS non viene presentato dal rappresentante con il deposito della proposta di candidatura ma deve essere raccolto in altro modo. Temiamo che per l'ottenimento del numero AVS possano sorgere difficoltà. Se il numero AVS o il numero specifico va raccolto da un'autorità, una base legale più specifica dovrebbe consentire la trasmissione del dato. Se il numero deve essere presentato dal candidato, occorre comunque verificarne la correttezza con l'autorità che gestisce il numero AVS.

#### Art. 24 cpv. 3 lett. b

Se interpretiamo correttamente la norma, verrà esentato solo il partito principale; per contro, nel caso di una lista complementare *Partito X Giovani*, quest'ultima dovrà comunque raccogliere le firme dei proponenti.

#### Art. 32 cpv. 2

In questa pubblicazione, a nostro avviso, si può lasciare, in forma facoltativa, l'indicazione della professione.

#### Art. 47

Rimandiamo alle considerazioni esposte sopra, al punto n. 224.

#### Art. 85

A nostro avviso, la norma, in particolare il secondo capoverso, è superflua.

#### Art. 87 cpv. 1

La disposizione stabilisce che vi sono "*statistiche ... su base comunale ... sul numero di voti ottenuti dai candidati*". Attiriamo l'attenzione che la pubblicazione di dati di *panachage* dei comuni piccoli, in particolare quelli riguardanti i voti raccolti dai singoli candidati, potrebbe mettere a rischio, in determinate circostanze, il segreto del voto. Per le elezioni 2011, l'Ufficio federale di statistica per i candidati ha pubblicato solo i dati di *panachage* a livello cantonale.

#### Art. 46 cpv. 2 LTF

La proposta è condivisa e opportuna. Lo scorso anno, il Consiglio di Stato si è mosso per eliminare la medesima lacuna anche nella legislazione cantonale.

### **Temi che l'avamprogetto rinuncia ad affrontare**

Condividiamo inoltre le considerazioni esposte nel rapporto esplicativo sulla rinuncia a esaminare in questa fase il passaggio al sistema del *doppio Pukelsheim* e il finanziamento dei partiti. Tali temi, su cui nutriamo perplessità, vanno affrontati – come giustamente sottolinea il rapporto esplicativo – con messaggi specifici.

### **Ulteriori temi**

#### Schede prestampate suppletive

In occasione dell'elezione del Consiglio nazionale del 2011, nel nostro Cantone, aveva suscitato discussioni e qualche polemica l'articolo 33 capoverso 3 LDP che consente ai firmatari della lista di ottenere schede prestampate suppletive. Poiché siamo consapevoli che in altri Cantoni la norma non suscita problemi, non ne domandiamo l'abrogazione. Reputiamo però opportuno lasciare ai Cantoni la facoltà di rinunciare alla distribuzione di tali schede prestampate, modificando di conseguenza la norma.

### Guida elettorale

Nelle elezioni passate, la guida elettorale federale ha suscitato perplessità da più parti e, nel nostro Cantone, nel 2007 è stata perfino oggetto di un atto parlamentare. Peraltro, la guida elettorale federale del 2007 conteneva indicazioni errate sulle regole del voto per corrispondenza allora applicabili al Cantone Ticino. Auspichiamo che in futuro la guida elettorale sia redatta in modo da rendere ben distinguibili la parte delle spiegazioni sul voto da quella in cui vengono presentati i partiti politici. È inoltre indispensabile riportare gli esempi sulle possibilità di espressione del voto, sul modello delle istruzioni allestite dal nostro Cantone in occasione delle elezioni federali.

Pur comprendendo l'esigenza di avere delle norme esplicative uniformi nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, le istruzioni di voto redatte dal Cantone hanno il vantaggio di essere più concrete: indicazioni precise sul numero di voti preferenziali; esempi con modelli di schede corrispondenti a quelle usate effettivamente; uniformità delle spiegazioni con la votazione concomitante per l'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati; indicazioni sui motivi cantonali di nullità ai sensi dell'articolo 38 capoverso 4 LDP (altrimenti i motivi di nullità della medesima elezione figurerebbero in parte nelle istruzioni cantonali e in parte in quelle federali).

Per le considerazioni esposte, domandiamo di approfondire l'ipotesi di riformulare l'articolo 34 LDP, consentendo ai Cantoni di emanare istruzioni complementari, eventualmente sulla base di direttive della Cancelleria federale.


### Inserimento di più schede nella busta di voto

A nostro avviso, sarebbe opportuno indicare in modo esplicito a livello federale che nel caso di buste con più schede, va conteggiato un voto nullo (*ungültig*) (art. 38 LDP).


### Interpretazione delle schede valide e nulle

In occasione di passate elezioni del Consiglio nazionale, aveva suscitato qualche incertezza l'interpretazione di una scheda non prestampata recante l'intestazione di un partito nazionale non in lista nel nostro Cantone (*Partito borghese-democratico*), ma con voti a persone candidate nel circondario. I nomi di persone non candidate sono stralciati (art. 37 cpv. 3 LDP) mentre non vi è una norma altrettanto esplicita per le liste non candidate nel circondario. Inoltre, a volte il limite tra nome da stralciare (art. 37 cpv. 3 LDP) e contrassegno manifesto (per esempio, nel caso di un voto provocatorio a un politico di uno Stato estero) può apparire incerto.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

Il Presidente:  
  
P. Beltraminelli

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Cancelliere:  
  
G. Gianella

### Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Centro dei sistemi informativi, Residenza;
- Cancelleria dello Stato, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.